

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 16 aprile 2020, n. 159

L.R. 14/2001 – R.R. 19/2017 – Stagione Silvana 2019/2020. Differimento termini per esbosco legna da ardere e della ramaglia nei boschi governati a ceduo, oggetto di utilizzazione di fine turno e di miglioramento boschivo.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE
E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati in merito ai principi applicativi al trattamento degli stessi;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale –MAIA";

VISTO l'atto dirigenziale n. 003 del 29/01/2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con il quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.199 del 05/02/2019 di conferimento degli incarichi di dirigenza di Sezione con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personal e Organizzazione n. 504 del 29/04/2019 di conferimento della P.O. "Biodiversità forestale e vivaismo" alla dott.ssa Rosabella Milano;

Sulla base della istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. "Pianificazione e Programmazione Forestale", dott.ssa Rosabella Milano, riceve la seguente relazione.

VISTO l'art. 29 della Legge Regionale n. 14 del 31/05/2001 che disciplina la materia dei tagli boschivi nella Regione Puglia;

VISTO il Regolamento Regionale 13 ottobre 2017, n. 19 "Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI" di attuazione del predetto articolo di legge;

VISTA la L.R. 38/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) vigenti sul territorio della Regione Puglia, e nello specifico:

- l'art. 5 delle PMPF vigenti in provincia di **Foggia**, che recita testualmente: "Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: a- dal 15 settembre al 15 aprile successivo, per i boschi di faggio o boschi misti, dove il faggio è la specie dominante; b- dal 1 ottobre al 31 marzo successivo, per i boschi di tutte le altre essenze. Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l'Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di 30 giorni";

- l'art. 5 delle PMPF vigenti in provincia di **Bari**, che recita testualmente: *“Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: dal 1-10 al 31-3 - leccio macchia mediterranea; dal 1-10 al 31-3 - castagni, querceti, caducifoglie, cedui misti, ontano, robinia; dal 1-9 al 30-4 - faggio e misti con prevalenza di faggio. Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, la Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.”;*
- l'art. 5 delle PMPF vigenti in provincia di **Brindisi**, che recita testualmente: *“Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: dal 1/10 al 31/3 – leccio, macchia mediterranea. Dal 1/10 al 31/3- castagni, querceti, caducifogli, cedui misti, ontano, robinia. Dal 1/9 al 30/4- faggio e misti con preval. di faggio. Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, le amm. ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.”;*
- l'art. 5 delle PMPF vigenti in provincia di **Lecce**, che recita testualmente: *“Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: dal 1-10 al 31-3 - leccio macchia mediterranea; dal 1-10 al 31-3 - castagni, querceti, caducifoglie, cedui misti, ontano, robinia. Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, la Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.”;*
- l'art. 5 delle PMPF vigenti in provincia di **Taranto**, che recita testualmente: *“Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: a- dall’1 ottobre al 31 marzo: leccio, macchia mediterranea; - dall’1 ottobre al 31 marzo: castagni, querceti, caducifogli, cedui misti, ontano dall’1 settembre al 30 aprile: faggio e boschi misti con prevalenza di faggio. Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l’Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di 30 giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.”*

VISTO il D. lgs. 3 aprile 2018, n. 34 *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), emanato il 22 marzo 2020, che ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale; in particolare, il precitato DPCM ha disciplinato la sospensione di tutte le attività forestali ritenute non indifferibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), emanato il 10 aprile 2020, relativo ad ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale, che ha inserito le attività forestali tra quelle necessarie ed indifferibili, riportando nell'allegato 3 il codice Ateco 02.

VISTE le seguenti note:

- 14/04/2020, acquisita al prot. n. 3700 del 14/04/2020 della Sezione gestione Sostenibili, Alleanza delle Cooperative Italiane ha chiesto di prorogare le attività selvicolturali relativi alla stagione silvana 2019/2020 in quanto sospese per le problematiche relative all'emergenza sanitaria da covid-19;
- 14/04/2020, prot. 125, acquisita al prot. 3727 del 15/04/2020 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e naturali, la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali e di Dottori Forestali della Puglia, ha chiesto di differire il termine ultimo della stagione silvana 2019/2020 per i lavori di esbosco della ramaglia dei boschi oggetto di taglio, al fine di consentire agli operatori forestali di poter ottemperare agli obblighi di legge e preservare il bosco da gravi conseguenze ambientali, soprattutto con l'approssimarsi della stagione estiva ed i possibili rischi di incendi;
- 15/04/2020, prot. 24525, acquisita al prot. 3735 del 15/04/2020 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e naturali, l'Agenzia per le Attività irrigue e Forestali (ARIF), ha chiesto la ripresa delle attività forestali a seguito del DPCM 10 aprile 2020, al fine di porre in essere tutti quegli

interventi indispensabili alla messa in sicurezza del territorio sottesi a garantire la pubblica incolumità anche in vista della ormai imminente stagione A.I.B. 2020;

- 14/04/2020, acquisita al prot. n. 3741 del 15/04/2020 della Sezione gestione Sostenibili, Confagricoltura ha chiesto di prorogare le di esbosco della legna e della ramaglia relativi alla stagione silvana 2019/2020 in quanto sospese per le problematiche relative all'emergenza sanitaria da covid-19.

Constatato che:

- l'abbandono delle foreste potrebbe avere gravi conseguenze ambientali, soprattutto con l'approssimarsi della stagione estiva ed i possibili rischi di incendi;
- la ripresa dell'attività forestale, all'indomani del DPCM 10 aprile 2020, risulta strategica per l'economia e per l'ambiente della Regione Puglia, come peraltro evidenziato a mezzo stampa da Coldiretti Puglia (vedasi l'articolo "*Selvicoltura e verde, ora si può*" – Mattino di Puglia e Basilicata, 15/4/2020);
- le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della pandemia provocata dal virus COVID19 sono intervenute anticipatamente all'entrata in vigore dei succitati periodi di sospensione, impedendo la conclusione delle attività selvicolturali in essere;

Preso atto che:

- ✓ la Regione Puglia ha sempre concesso una proroga al taglio boschivo dei boschi cedui, al di fuori delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, prevedendo una fine dei lavori di taglio il 15/04 e la possibilità di effettuare l'esbosco fino al 30/04, come dalle Determinazioni del Dirigente della Sezione n. 98 del 6 marzo 2019 per la stagione silvana 2018/2019, n. 81 del 16/03/2018 per la stagione silvana 2017/2018, n. 042 del 09-03-2017 per la stagione silvana 2016/2017;
- ✓ le PMPF vigenti in provincia di Foggia già prevedono che i periodi previsti per il taglio possono essere variati per un massimo di 30 giorni;
- ✓ le PMPF vigenti nelle altre province pugliesi prevedono invece una variazione del periodo di massimo 15 giorni, ma la situazione di eccezionalità che il settore forestale pugliese sta affrontando con l'improvvisa interruzione dei lavori a seguito della emergenza sanitaria per il Covid-19 deve dare peso altresì ai giorni di lavoro interrotto e alla mancata proroga della stagione silvana;

Ritenuto opportuno:

- accogliere le richieste avanzate da Associazioni di categoria, Ordine professionale, Agenzia Regionale finalizzata a completare i lavori di esbosco del materiale legnoso ai fini antincendio boschivo e, in minima parte, anche economico, considerato che le imprese boschive sono ferme dal 22/03 u.s.;
- differire i termini per esbosco legna da ardere e della ramaglia nei boschi governati a ceduo, oggetto di utilizzazione di fine turno e di miglioramento boschivo, fissandoli **al 30 aprile 2020, ad esclusione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei Siti d'importanza Comunitaria (S.I.C.)** nelle quali aree, per motivi legati ai cicli produttivi della fauna selvatica (direttiva comunitaria n. 92/43/CEE), tale differimento non è concesso;
- stabilire il divieto di bruciare il materiale esboscato (ramaglia) ma soltanto di cipparlo in loco ovvero di allontanarlo dalla tagliata in piccole balle;
- stabilire che le imprese boschive e gli operatori forestali durante la fase di esbosco dovranno applicare protocolli di lavorazione ed idonei DPI tali da consentire di lavorare in sicurezza e in linea con le direttive di contrasto e contenimento al Coronavirus;
- evitare spostamenti significativi degli operatori forestali dalla propria residenza al cantiere forestale e soprattutto evitare l'utilizzo di automezzi con più di due operatori a bordo.

Conseguentemente, si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

La responsabile di P.O.
dott.ssa Rosabella MILANO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dalla P.O. "Pianificazione e programmazione forestale" dott.ssa Rosabella Milano;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7 del 04/02/1997 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di **differire** i termini per esbosco legna da ardere e della ramaglia nei boschi governati a ceduo, oggetto di utilizzazione di fine turno e di miglioramento boschivo, fissandoli **al 30 aprile 2020**, ad esclusione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei Siti d'importanza Comunitaria (S.I.C.) nelle quali aree, per motivi legati ai cicli produttivi della fauna selvatica (direttiva comunitaria n. 92/43/CEE), tale differimento non è concesso;
- di **stabilire** il divieto di bruciare il materiale esboscato (ramaglia) ma soltanto di cipparlo in loco ovvero di allontanarlo dalla tagliata in piccole balle;
- di **stabilire** che le imprese boschive e gli operatori forestali durante la fase di esbosco dovranno applicare protocolli di lavorazione ed idonei DPI tali da consentire di lavorare in sicurezza e in linea con le direttive di contrasto e contenimento al Coronavirus;

- di **evitare** spostamenti significativi degli operatori forestali dalla propria residenza al cantiere forestale e soprattutto evitare l'utilizzo di automezzi con più di due operatori a bordo.
- di **notificare** il presente atto:
 - ai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia;
 - alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Puglia;
 - al Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia.

Il presente provvedimento, composto da n. 6 pagine, timbrate digitalmente, è adottato in singolo originale, e:

- ✓ è immediatamente esecutivo;
- ✓ è redatto in forma integrale;
- ✓ sarà pubblicato nell'albo on line delle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia;
- ✓ sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- ✓ sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale e al Presidente della Giunta Regionale.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile